LEGGE DI STABILITA': TUTTE LE MODIFICHE INTRODOTTE **DAL SENATO**

SOSPENSIONE PER TRE ANNI OUOTA CAPITALE RATE MUTUL

In materia di mutui si dispone che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle impre-se e dei consumatori, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.

Ciò al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

CASSE PREVIDENZIALI, SALE AL 26% LA TASSAZIONE SULLE RENDITE FINANZIARIE. Per quanto riguarda le Casse previdenziali, viene introdotto un credito d'imposta nel limite di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016, per favorire gli investimenti a lungo termine. Nel contempo, tuttavia, la tassazione delle rendite finanziarie sale dal 20 al 26% per le Casse di previdenza e dall'11,5 al 20% per i Fondi di pensione complementare.

NUOVO REGIME DEI MINIMI

Può accedere al regime agevolato dei cd. "nuovi minimi" - spiega il Servizio studi della Camera nell'illustrare le modifiche introdotte dal Senato - anche chi percepisce redditi di natura mista, purché i redditi conseguiti nell'attività di impresa, arti e professioni siano prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. La prevalenza non rileva ai fini dell'applicazione del regime agevolato, se il rapporto di lavoro è cessato o se la somma delle tipologie di reddito percepito (da impresa, arte o professione e lavoro dipendente e assimilato) non supera i 20.000 euro.

IVA PELLET AL 22%

È innalzata dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno. Le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, sono destinate all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

AUTORIZZAZIONE UE SPLIT PAYMENT.

Viene syincolata l'efficacia delle disposizioni che hanno introdotto il cd. split payment dall'autorizzazione dell'Unione europea, così prevedendone l'applicazione già dal 1° gennaio 2015.

PROROGA DETRAZIONI ED ESTENSIONE DELL'ECOBONUS 65% ALLE SCHERMATURE SOLARI E ALLE CAL-

Ricordiamo che, con alcuni emendamenti approvati dalla commissione Bilancio della Camera, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2015 le detrazioni del 65% per le riqualificazioni energetiche degli edifici, e del 50% per le ristrutturazioni edilizie e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici efficienti. Inoltre, la detrazione del 65 per cento viene estesa alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per l'acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro; per l'acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro; per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

RITENUTA SUI BONIFICI ELEVATA ALL'8%

È innalzata dal 4 all'8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici.

COMPENSAZIONE CARTELLE-CREDITI PA ANCHE NEL 2015.

È estesa al 2015 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, se certificati secondo la normativa vigente e se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato.

TASI, SCONGIURATO AUMENTO FINO AL 6 PER MILLE.

Viene confermato, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille), scongiurando così l'aumento fino al 6 per mille. Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0.8 per mille, a specifiche condizioni

PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE. Sono inserite nuove norme che disciplinano la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate

In particolare, si prevede che i Comuni elaborino progetti di riqualificazione costituiti da un insieme co-ordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, e entro il 30 giugno 2015 li trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, è prevista l'approvazione di un bando, contenente le modalità e le procedure per la trasmissione dei progetti, attraverso l'emanazione di un D.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Il suddetto D.P.C.M. contiene:

- la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato
- per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale (lett. a); la documentazione che i comuni devono allegare ai progetti (lett. b);

- la procedura per la presentazione dei progetti (lett. c);
- i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato (lett. d).

È disciplinata la procedura per la selezione dei progetti comunali da inserire nel Piano, la stipula di convenzioni o accordi di programma con i Comuni promotori dei progetti medesimi, la trasmissione di dati e informazioni finalizzate al monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano.

Viene istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

PIANO PER LA CITTÀ

Novità anche sul c.d. Piano per la città (avviato dall'art. 5 del D.L. 70/2011, v. infra) al fine di garantire che le misure incentivanti e premiali previste dalle leggi regionali emanate in attuazione di tale piano prevalgano sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi, ma sempre e comunque entro i limiti stabiliti dal secondo periodo del comma 11 dell'art.

Tale periodo dispone che resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni di tutela dei beni culturali e del paesaggio contenute nel D.Lgs. 42/2004. L'art. 5 del D.L. 70/2011 ha introdotto una normativa nazionale quadro per la riqualificazione delle aree

urbane degradate, ponendo le basi per l'avvio di un c.d. Piano per la città con la previsione, a regime, di disposizioni finalizzate ad un processo di riqualificazione urbana accompagnato da incentivi e la semplificazione di alcune procedure. In particolare il comma 9 di tale articolo ha previsto l'approvazione, da parte delle regioni, entro l'11 settembre 2011, di proprie leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate, anche con interventi di ricostruzione e demolizione che prevedano:

- il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come misura premiale; la possibilità di delocalizzare le volumetrie in area o aree diverse;

- l'ammissibilità di modifiche di destinazioni d'uso, purché compatibili o complementari; la possibilità di modificare la sagoma per l'armonizzazione architettonica con le strutture esistenti.

Il successivo comma 14, onde garantire l'attuazione della norma anche in caso di inerzia delle regioni, ha stabilito che a decorrere dall'11 ottobre 2011 e fino all'entrata in vigore della nuova normativa regionale le disposizioni statali sono immediatamente applicabili. In tal caso lo stesso comma 14 ha previsto un minimo di premialità garantito fissato: nel limite massimo del 20% del volume dell'edificio se a destinazio-ne residenziale; nel limite massimo del 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Il Servizio Studi della Camera fa notare che di fatto le norme per l'attuazione del D.L. 70/2011 erano già state introdotte nella legislazione regionale attuativa del "Piano casa 2", in quanto la maggior parte delle regioni aveva già approvato specifiche disposizioni volte ad incentivare la riqualificazione urbana, anche se con strumenti diversi da regione a regione.

PIANO EDILIZIA SOCIALE

Previsto uno stanziamento pluriennale per l'attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e per la realizzazione di altri interventi in materia di edilizia sociale, previsti dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 47 del 2014. Gli altri interventi riguardano

- la creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali; (comma 5, lettera d) dell'articolo 10 del D.L. 47/2014);
- la realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal D.M. n. 1444/1968.
- il raggiungimento dell'obiettivo di creare quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili ERP in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto (comma 5-bis) dell'articolo 10 del D.L. 47/2014).

Il comma 2 dell'articolo 4 del D.L. 47/2014, per il finanziamento del citato Programma, prevede l'utilizzo:

• delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche, ma revocate dall'art. 32, commi 2 e 3, del D.L.

- 98/2011, nel limite massimo di 500 milioni di euro; delle risorse che il comma 5 destina al recupero degli alloggi da assegnare alle categorie, che
- beneficiano della sospensione delle procedure di rilascio degli immobili, e che il comma 6 limita a complessivi 67.9 milioni di euro nel quadriennio 2014-2017.

Le citate risorse destinate al finanziamento del Programma sono utilizzate anche per il finanziamento degli interventi di housing sociale contemplati dal successivo art. 10, comma 10, che pone un limite di utilizzo pari a 100 milioni di euro

In particolare, è autorizzata una spesa, complessivamente di 130 milioni di euro per il periodo 2015-2018, per: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017; 40 milioni di euro per l'anno 2018. A tali risorse si aggiungono ulteriori 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche delle risorse per interventi non avviati nei termini previsti, disposte dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 145 del 2013 (cd. "Destinazione Italia"), e già iscritte in bilancio, per importi pari a: 34,831 milioni per l'anno 2014; 6,277 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017; 30,277 milioni per l'anno 2018; 39,277 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 33,019 milioni per l'anno 2021; 24,973 milioni per ciascuno degli anni

50 MILIONI CONTRO DISSESTO IDROGEOLOGICO.

Sono destinati 50 milioni di euro – nell'ambito della quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse



L'Architetto Risponde

Se avete delle domande da sottoporre alla redazione di Architettando basta scrivere una mail ad architettando@hm52.it: risponderemo via mail o in uno dei prossimi numeri della rivista!

A cura di HM52 project - Studio di Architettura Associato - www.hm52.it

del Fondo cd. "sblocca cantieri" (di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 3 del D.L. 133/2014- cd "Sblocca Italia) destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza – all'attazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione, nonché di miglioramento infrastrutturale (attraverso un'integrazione del comma 3 del citato articolo 3 del D.L. 133/2014).

pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione, nonché di miglioramento infrastrutturale (attraverso un'integrazione del comma 3 del citato articolo 3 del D.L. . 133/2014). Si prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati d'intesa con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (istituita con il D.P.C.M. 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale), gli interventi e le procedure di attuazione.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DEL CEDENTE DEI CREDITI.

Attraverso l'aggiunta del comma 7-quinquies all'articolo 37 del D.L. 66/2014, viene disposto che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica (per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali) sia definitivamente attestata dal Durc (Documento Unico di regolarità contributiva), in corso di validità e allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta.

Le pubbliche amministrazioni debitrici, al momento del pagamento del credito oggetto della cessione, acquisiscono il suddetto documento solo nei confronti del cessionario.

CREDITO D'IMPOSTA IRAP PER GLI AUTONOMI SENZA DIPENDENTI.

È introdotto un credito d'imposta Irap nei confronti dei lavoratori autonomi che non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONI PER IMPRESE DI COSTRUZIONI.

Con una modifica all'articolo 16-bis del Tulir, si estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l'immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l'intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50 per cento nel 2015, successivamente al 36 per cento).

BONIFICHE. Previsto uno stanziamento complessivo di 135 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (45

BONIFICHE. Previsto uno stanziamento complessivo di 135 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017) al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) contaminati dall'amianto. Una quota dello stanziamento, pari a 25 milioni annui, è destinata ai comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli. Viene demandata ad un decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro il 15 febbraio 2015, l'individuazione delle citate risorse da trasferire a ciascun beneficiario.

TRASFERIMENTO A TERNA DI RETE ELETTRICA PROPRIETÀ FS.

Viene inclusa la rete elettrica delle Ferrovie dello Stato (FS) all'interno della rete di trasmissione nazionale, subordinatamente all'acquisizione di tale rete da parte di Terna. L'Autorità per l'energia, sulla base dei dati forniti da FS, dovrà definire gli aspetti finanziari della transazione. Nel farlo, dovrà tenere conto dei benefici potenziali per il sistema elettrico nazionale, informando il MISE (subemendamento 1.9100/3). Le risorse finanziarie derivanti dalla cessione, limitatamente al valore dei contributi pubblici già erogati dallo Stato ed utilizzati negli anni per investimenti nella rete elettrica di FS, devono essere destinate ad investimenti sulla rete ferroviaria nazionale.

RENDITA CATASTALE IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO.

Nella legge di stabilità il Senato ha introdotto anche disposizioni interpretative per chiarire le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo.

In particolare si precisa che - in coerenza con quanto già indicato nei documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria – sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (cd. imbullonati).

Si chiarisce inoltre che, ai fini dell'applicazione delle predette norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall'Amministrazione finanziaria, in particolare da quelle contenute nella circolare n. 6/T del 2012.

FONDO INTERCONNESSIONE TRATTE AUTOSTRADALI.

Prevista l'istituzione di un Fondo prioritariamente finalizzato alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano economico-finanziario. Gli effetti finanziari della norma, pertanto, decorreranno a partire dal 2017, annualità che è inclusa nel triennio considerato dal bilancio 2015-2017.

Il fondo è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro (20 milioni di euro annui dal 2017 al 2031). Alla ripartizione delle risorse, da utilizzare esclusivamente in erogazione diretta, si provvede con delibera CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

DECORO IMMOBILI SCOLASTICI.

Viene prorogato dal 31 dicembre 2014 "fino a non oltre il 31 luglio 2015", il termine entro il quale le scuole situate nelle "regioni" ove ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per l'affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014.

che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014. Inoltre, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro nel 2015 per la realizzazione di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, prevedendo che nei territori ove è stata attivata la convenzione-quadro CONSIP gli interventi in questione sono effettuati ricorrendo alla stessa convenzione. Mentre resta fermo che, nei territori in cui la convenzione-quadro non è stata ancora attivata, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano il relativo servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014.

ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE SPESE PER EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI LO-

Una norma dispone l'esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2015 e 2016 delle spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane in tali anni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 50 millioni di una por ciscula dalli più 2015 e 2014.

milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

A tal fine, viene novellato l'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012), relativo alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, in cui viene inserito il comma 14-quater.

Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo per ciascun ente dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 1° marzo 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE SPESE DEI COMUNI INTERESSATI DAGLI EVENTI

Disposta per l'anno 2015 l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di imprese e privati purché finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la relativa ricostruzione per un importo massimo complessivo pari a 5 milioni di euro.

Le corrispondenti spese da escludere dal patto di stabilità interno sono determinate: dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro; dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro ciascuna. Entro il 30 giugno 2015 le regioni dovranno comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati gli importi delle spese da escludere dal patto.

OPERE E INFRASTRUTTURE PER IDROCARBURI.

Si estende il regime di autorizzazione unica alle opere e infrastrutture necessarie ed indispensabili per assicurare lo sfruttamento di titoli concessori relativi agli idrocarburi. Sono dunque assimilate alle opere strategiche, per quanto concerne il procedimento di autorizzazione, quelle necessarie al trasporto, stoccaggio, trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate fuori dal perimetro delle concessioni di coltivazione.

Le disposizioni dell'articolo 57 del D.L. 5/2012, relative alla strategicità di alcune infrastrutture strategiche, si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi all'autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine, si richiede l'intesa delle regioni interessate nella definizione, da parte del MISE, sentito il MATTM, del Piano delle aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, peraltro, gli atti vengono rimessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE.

Si dispone che siano versate all'entrata del bilancio dello Stato le risorse finanziarie disponibili nel bilancio di Formez, previste dall'art. 16-bis, co. 8, del D.L. n. 185/2008 per la diffusione delle caselle di posta elettronica certificata richieste dai cittadini, ove si tratta di risorse non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da economie di progetto. Tali risorse saranno poi riassegnate all'Agenzia per l'Italia digitale con il vincolo di utilizzarle per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Contestualmente, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- i commi da 5 a 8 dell'art. 16-bis del citato D.L. n. 185/2008, che disciplina la possibilità per i cittadini che ne fanno richiesta di avere una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo ha effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta; - l'art. 10, co. 3-quater del D.L. n. 70/2011, introdotto dall'art. 14 del D.L. 69/2013, che prevede l'asse-
- l'art. 10, co. 3-quater del D.L. n. 70/2011, introdotto dall'art. 14 del D.L. 69/2013, che prevede l'assegnazione automatica di una casella di posta elettronica certificata ai cittadini, in sede di rilascio del documento unificato (in cui sono unificate la carta di identità elettronica (CE) e la tessera sanitaria elettronica), ovvero all'atto di iscrizione anagrafica o dichiarazione di cambio di residenza.

IMPOSTA SOSTITUTIVA TERRENI AGRICOLI ED EDIFICABILI.

Raddoppia l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, i cui termini sono prorogati al 2015. Tale aliquota è innalzata dal 4 all'8 per cento per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal 2 al 4 per cento per le partecipazioni non qualificate.

IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI.

Viene prorogato al 26 gennaio 2015 il termine – in origine fissato al 16 dicembre 2014 dal D.M. 28 novembre 2014 - per il pagamento dell'IMU relativa all'anno 2014 sui terreni agricoli situati in zone montane e collinari. L'imposta, dovuta sui terreni non più esenti a seguito della ridefinizione del perimetro delle esenzioni operata dal citato D.M., deve essere calcolata ad aliquota base (0,76%) salvo che non siano stata approvate dagli enti ner i terreni agricoli specifiche aliquota

state approvate dagli enti per i terreni agricoli specifiche aliquote.

A seguito della riduzione dei comuni comprendenti terreni agricoli montani esenti da tassazione IMU, disposta dal D.M 28 novembre 2014 (pubblicato in G.U. il 6 dicembre) gli enti interessati da tale revisione del criterio di esenzione accertano convenzionalmente a titolo di maggior gettito IMU gli importi indicati dal decreto medesimo, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale pari a 359.5 milioni di giuro stabilità nel medesimo provvedimento.

359,5 milioni di euro stabilita nel medesimo provvedimento. Queste norme, che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge di stabilità 2015, sono identiche alle disposizioni già vigenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 16 dicembre 2014, n.185.

RIFINANZIAMENTO FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI.

Previsto un rifinanziamento di 56 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per l'anno 2015 a favore del Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225); nell'ambito di tale stanziamento, 10 milioni di euro sono espressamente destinati agli interventi per la ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.